



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

Tel. 0344/61105 - Fax 0344/61733

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: Adeguamento e modifica "Regolamento imposta di soggiorno".

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 21.00, nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Franchi Franco	X	
2	Zaffuto Ignazio	X	
3	Giordano Bruno		X
4	Risi Sabrina	X	
5	Scappatura Giancarlo	X	
6	Vanini Cristina	X	
7	Manzolini Daniele	X	
8	Capelli Giorgio	X	
9	Lurati Stefano	X	
10	Grassi Enrica	X	
11	Erculiani Sergio	X	
12	Lamberti Mauro	X	
13	Greco Federica	X	
	TOTALE N.	12	1

Gli assessori esterni sigg.ri: Campione Dario, Ostoni Massimo, Valentini Manuela che assistono senza diritto di voto, risultano PRESENTI.

Assiste il Segretario Comunale Caretto dr.ssa Guglielmina

Il Sig. Franchi Franco – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ADEGUAMENTO E MODIFICA “REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO”.

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore dr. Ostoni in ordine al presente provvedimento che riguarda sostanzialmente i seguenti aspetti:

- 1-si allunga il periodo di applicazione;
- 2-si allunga il periodo massimo di imposizione da 10 a 30 giorni;
- 3- viene stabilita una forma di collaborazione tra i gestori e il Comune finalizzata alla riscossione dell'imposta dovuta;

Il Consigliere Erculiani esprime condivisione in merito alla riscossione anticipata, mentre ritiene eccessiva l'estensione del periodo di imposta in quanto comprende mesi di bassa stagione.

L'Assessore Ostoni Massimo risponde che il Comune di Porlezza nell'anno 2013 è stato secondo per presenze in tutta la Provincia, precisa, inoltre, che il fulcro dell'imposta di soggiorno è il “gestore” dal quale dipende la riscossione dell'imposta di soggiorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale disciplina, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- in conformità al citato art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, il Comune di Porlezza con delibera del C.C. n. 40 del 27-12- 2011, ha istituito l'imposta di soggiorno disciplinandola con proprio regolamento;

DATO ATTO che:

- la carenza della normativa statale in materia di imposta di soggiorno ha dato adito a notevoli difficoltà di inquadramento giuridico nell'adozione dei regolamenti comunali che, riferendosi alla disciplina della vecchia imposta di soggiorno del 1991, hanno previsto il coinvolgimento dei gestori stessi, chiamati ad applicare e riversare l'imposta con rivalsa nei riguardi del soggetto che soggiorna nelle loro strutture;
- tale lacuna è stata oggi parzialmente colmata dalla giurisprudenza amministrativa che sembra aver assunto un orientamento consolidato, confermato dalle recenti pronunce del Tar Veneto (Sez. III, sent. n. 1165/2012) e del Tar Sicilia (Palermo, Sez. III, sent. n.2174/2012), secondo il quale il gestore dell'albergo non assume il ruolo di sostituto o responsabile d'imposta; egli riscuote il tributo non per un “interesse proprio, connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, ma.....per agevolare il proprio interesse di gestore della struttura ricettiva e senza che da tali attività strumentali egli possa ricavare un beneficio economico”; pertanto per l'eventuale mancato pagamento del tributo potrà essere sanzionato solo il cliente, unico soggetto passivo dell'imposta. “Ai gestori sono invece affidati solo adempimenti strumentali all'esazione del tutto distinti dall'obbligazione tributaria per la quale vale la riserva di legge, quali l'obbligo di

rendere una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili..., di rilasciare quietanza per l'avvenuto pagamento dell'imposta e, confermando che sono solo gli ospiti degli alberghi i soggetti passivi dell'imposta, di versare periodicamente le somme riscosse (e non quelle dovute) al Comune"; conseguentemente è stato precisato che gli importi dovuti ma non corrisposti dai soggetti che soggiornano nelle strutture alberghiere "possono essere recuperati coattivamente dal Comune esclusivamente nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive";

- se, dunque, sotto il profilo pratico, appare ineludibile il coinvolgimento del gestore è, tuttavia, necessario, adeguare le norme regolamenti in materia di qualificazione giuridica del soggetto e dei relativi obblighi, prevedendo solo compiti strumentali ed accessori all'esazione del tributo che deve essere versato dagli ospiti della struttura;

RITENUTO inoltre di dover adeguare la suddetta normativa regolamentare allo scopo di aumentare le risorse disponibili per gli interventi in materia di turismo, di recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali modificando il periodo stagionalità e in particolare aumentando il periodo di alta stagione previsto dal vigente regolamento comunale in materia di Imposta di Soggiorno;

RIBADITO il vincolo di destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

PRESO ATTO:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e succ. mod.;

VISTO , inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 7 – Regolamenti.

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la commissione consiliare competente ha esaminato la pratica in data 21-10-2014;

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.4 (Cons.Grassi, Erculiani, Lamberti, Greco);

DELIBERA

- di modificare il regolamento dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera C.C. n. 40 del 27/12/2011, come segue:

A) All'art.2, comma 1, le parole: "1 aprile ed il 30 settembre" vengono sostituite dalle seguenti: "1 marzo ed il 31 ottobre" e pertanto il nuovo testo è il seguente:

"ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Porlezza nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre.
2. Per strutture ricettive si intendono, così come definite dalla Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), tutte le attività ricettive alberghiere, le attività ricettive non alberghiere e le attività ricettive all'aria aperta."

B) All'art.3 il secondo comma è soppresso e pertanto il nuovo testo è il seguente:

"ART. 3
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA
RISCOSSIONE

1. È soggetto passivo dell'imposta colui che pernotta nelle strutture di cui all'art. 2."

C) All'art.4, commi 4 e 5, il numero "10" viene sostituito con "30" e pertanto il nuovo testo è il seguente:

"ART.4
MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è determinata per presenza e per pernottamento in tutte le strutture indicate all'art.2, comma 2 del presente regolamento, fatto salve le esenzioni di cui al successivo art.5.
2. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta Comunale.
3. In sede di prima applicazione l'imposta è determinata come segue:
 - € 2,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 4 stelle o superiori;
 - € 1,50 per persona e per pernottamento per gli alberghi 3 stelle e per le residenze turistiche alberghiere 2 stelle o superiori;
 - € 1,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 1 stella, alberghi 2 stelle, case ed appartamenti per vacanze;
 - € 1,00 per persona e per pernottamento nei campeggi e nei villaggi turistici per il soggiorno negli allestimenti minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bungalow, roulotte ecc) e, quindi, per turisti sprovvisti di tende o altri mezzi propri (roulotte, camper).
 - € 0,50 per persona e per pernottamento per tutte le altre strutture.
4. Nel caso di periodi consecutivi di soggiorno, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.
5. Nel caso di periodi non consecutivi di soggiorno, è facoltà del soggetto passivo dell'imposta, che ritenga di pernottare per un periodo non consecutivo superiore a 30 giorni nell'anno solare, provvedere al pagamento anticipato in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per il periodo complessivo di 30 giorni."

D) All'art.6, comma 2, sono sopprese le parole "Il soggetto di cui all'art.3, presenta" unendo il comma 1 al 2; inoltre sono sopprese le seguenti parole: "(ad esempio: il mancato versamento del soggetto passivo dell'imposta); infine è aggiunto il seguente comma: "2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli compilare apposito modulo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Il gestore

è comunque tenuto a comunicare al comune i dati relativi ad eventuali soggetti passivi che rifiutino il pagamento del dovuto, anche in mancanza di sottoscrizione del relativo modulo.”

Pertanto il nuovo testo dell'intero art.6 è il seguente:

“ART. 6
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE”

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, presentando al Comune di Porlezza, Ufficio Tributi, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, comunicazione secondo il modello predisposto dal Comune riportante:
 - Il numero dei pernottamenti imponibili;
 - Il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art.6 e l'eventuale documentazione richiesta;
 - L'imposta dovuta;
 - Eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo;
 - Eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli compilare apposito modulo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Il gestore è comunque tenuto a comunicare al comune i dati relativi ad eventuali soggetti passivi che rifiutino il pagamento del dovuto, anche in mancanza di sottoscrizione del relativo modulo.”

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.4 (Cons.Grassi, Erculiani, Lamberti, Greco);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE
(Franchi Franco)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **31 OTT. 2014**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza, **31 OTT. 2014**

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza, **31 OTT. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)